

LA DISCIPLINA DEI LIMITI DI VELOCITÀ SULLE STRADE

eccessi di velocità e infrazioni ai semafori, rilevamenti in assenza dell'agente accertatore e la *querelle* sulla taratura delle apparecchiature: il punto sulla situazione

Relatore:

Ezio Bassani

Comandante Corpo Polizia Municipale Serravalle Scrivia (AL)

Docente della Scuola di Formazione Professionale per la Polizia Locale della Regione Piemonte

Docente di Scuole di Formazione Professionale per gli Enti Locali

Consulente di riviste specializzate on line per la Polizia Locale

Da qualche anno anche la pubblica amministrazione si è accorta della possibilità di fare ricorso alla tecnologia anche per l'accertamento delle violazioni, in fondo l'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689 con quel termine " ogni " lascia aperte tutte le strade possibili

Il primo comma del citato articolo (la legge 689 ha già compiuto 25 anni, ma non è ancora ben conosciuta agli operatori) recita infatti che :

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,

1. *assumere informazioni*
2. *procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora*
3. *(procedere) a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici*
4. *(procedere) **ad ogni altra operazione tecnica.***

Ciò significa che il Legislatore del 1981, non potendo certo porre limiti all'umana fantasia, aveva previsto che in futuro si sviluppessero attività tecniche (chi mai avrebbe pensato al ricorso all'esame del DNA, oggi largamente utilizzato in polizia scientifica, solo qualche decina d'anni fa) per l'accertamento di violazioni amministrative.

Tuttavia, le nostre leggi non sempre esprimono concetti trasparenti, spesso sono contraddittori, molto spesso si fa fatica ad applicarle (al resto pensano coloro che sono deputati a giudicare).

Preliminarmente mi corre infatti l'obbligo di segnalare che, a fronte della difficoltà normativa (il Legislatore spesso dimentica il coordinamento con altre norme previgenti, ndr), è fondamentale l'apporto fornito dalla giurisprudenza di legittimità e, spesso (o raramente, a seconda dei punti di vista) anche da taluni Giudici di Pace

che hanno saputo ben interpretare il loro ruolo producendo sentenze veramente illuminanti.

Oggi la conoscenza delle elementari norme di “ diritto della circolazione stradale“ porta a dover affrontare quelle che sono le regole generali della contestazione e della notificazione degli atti e l’odierna trattazione altro non è che l’analisi schematica delle norme di legge e l’estrazione di alcune sentenze che indirizzano l’attività della polizia stradale, in particolare della polizia locale.

Le norme di Legge, una volta promulgate, dovrebbero essere chiare a tutti (senno’ come si fa a rispettarle), infatti sulla questione dell’utilizzo degli strumenti per l’accertamento da remoto abbiamo avuto sentenze e circolari; ognuno ha detto la sua.

Il panorama nazionale oggi è infatti condizionato da:

- ***interventi della Corte Costituzionale,***
- ***sentenze della Corte di Cassazione,***
- ***di molti Tribunali, dei TAR, dei Giudici di Pace,***
- ***circolari e decreti ministeriali dei Ministeri Trasporti, infrastrutture, Lavori Pubblici, Attività Produttive,***

- ***e ultimo per elencazione, ma certamente non ultimo per importanza, dell’ Interno cui spetta il coordinamento di tutte le attività di polizia stradale, da chiunque effettuate.***

Non per spirito polemico, ma per una questione di onestà intellettuale (e di verità, ndr), devo rilevare che in questa Nazione vigono regole di comportamento diverso a seconda delle diverse località: e così ciò che è vero in una parte d’Italia non vale in

un'altra parte, da più parti i *mass media* scrivono che questa è l'Italia delle Procure, delle Prefetture dei Giudici di Pace; come dar torto a costoro ?

E allora, cominciando dalla fine (come il compianto Prof. Giuseppe D'Amico ben illustrava durante le sue lezioni di diritto penale all'università di Torino) mi viene da commentare la recente circolare della Prefettura di Lodi, ultima in ordine di tempo in questo caos normativo che si è venuto a creare.

Apparecchiature denominate «T Red».

Quesito CIR 26/1/2007 Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Lodi prot. 993/07

Con riferimento alle note a margine indicate, concernenti l'oggetto, si rappresenta quanto segue.

La disciplina del Nuovo Codice della Strada, come è noto, mira a garantire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale, in quanto finalità primaria di ordine sociale ed economico perseguita dallo Stato (art. 1 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Ciò si realizza, tra l'altro, attraverso la promozione dell'educazione stradale nelle scuole e il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale (art. 208 comma 4 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

La rilevazione a distanza e differita nel tempo delle infrazioni in materia si pone, nel quadro del sistema codicistico, quale eccezione ai seguenti principi generali: 1) presenza dell'agente accertatore; 2) contestazione immediata dell'infrazione. Ciò non solo a maggior tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità della vita umana, ma anche al fine di consentire, attraverso la successione violazione–contestazione–sanzione, quel rapporto di

immediatezza in grado di assicurare al momento repressivo anche la dimensione educativa sopra ricordata.

Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2002, n. 168 («Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale»), prevede tuttavia la possibilità di utilizzare strumenti di controllo remoto delle violazioni nelle fattispecie disciplinate dagli articoli 142 e 148 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in tema di limiti di velocità e sorpasso.

Non pare detto elenco esemplificativo bensì tassativo.

Ne deriva che i casi espressamente indicati costituiscono le uniche deroghe ai principi generali suesposti. Principi attraverso i quali viene garantito il corretto funzionamento del sistema, basato sul valore e sull'efficacia di atto pubblico del verbale di accertamento, il quale fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 Codice civile).

Tale essendo il quadro generale, si pone la questione circa la compatibilità della rilevazione mediante dispositivo automatico dell'attraversamento di intersezione semaforizzata.

Al riguardo si rileva che la fattispecie appare più complessa rispetto a quelle sopra menzionate e, per le sue proprie caratteristiche, non sembra prestarsi a sistemi – per quanto omologati, atteso che il mero accertamento amministrativo di idoneità tecnica è cosa diversa dall'uso legittimo – di misurazione, rilevazione e controllo remoto. Si pensi al caso in cui, per la presenza di altri veicoli, risulta difficile stabilire quando – pur proiettando il

semaforo luce rossa – l'incrocio è stato impegnato; oppure al caso di luce gialla di durata limitata o comunque non adeguata alla rete viaria, all'intersezione e al volume di traffico veicolare in atto.

In una tale situazione, ritiene lo scrivente che solo la presenza di agente operante sul luogo – pur prescindendo dalla contestazione immediata che, ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis del ricordato decreto legislativo n. 285 del 1992, in questo caso non è necessaria – sia garanzia di una descrizione inoppugnabile degli eventi e consenta di ricondurre la fattispecie nell'alveo della corretta applicazione del principio generale al quale, come sopra si è visto e come ha recentemente ribadito la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civ., 17 novembre 2005, n. 23301; *ejusdem*, 11 aprile 2006, n. 8465), il caso di specie non si sottrae.

Si osserva infine che, qualora il semaforo sia preceduto da sistema di rilevazione della velocità in grado di anticiparne la luce rossa, tale combinazione non trova riscontro nelle norme vigenti e che la stessa, provocando l'alterazione del ciclo semaforico naturale, sembra confliggere con la natura e la funzione del semaforo il quale, ai sensi dell'art. 158 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada), serve per regolare, nel tempo, l'avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione e non già per interromperne improvvisamente il flusso, con conseguente pericolo per la circolazione e per la vita umana stessa.

In relazione alle riflessioni suesposte, vorranno le SS.LL., in piena autonomia, valutare l'opportunità di rimodulare la prassi finora adottata e applicare ove possibile il principio dell'autotutela, ovvero far tenere conseguenti controdeduzioni in ordine ai numerosi ricorsi in materia qui presentati.

L'estratto della nota prefettizia, letto da addetto ai lavori, ha un significato lapalissiano e traducendo in italiano concreto vuole dire « poiché siamo oberati di ricorsi e non sappiamo più come fare a rigettare perché poi si deve andare dal Giudice di Pace che spesso ci condanna, vediamo di fare un po' d'ordine e procediamo ad annullare direttamente in via di autotutela oppure di fornire fin da subito, in sede di controdeduzioni, elementi probatori schiacciati, come vuole l'undicesimo comma della legge 24.11.1981, n. 689 che pone in capo alla pubblica amministrazione l'onere di fornire **le prove delle attività di accertamento !**

Oppure, accertiamo *de visu* e contestiamo direttamente la violazione, perché su questo modo di operare non vi sono discussioni di sorta. »

E', insomma, un timido tentativo di ripudiare la tecnologia, usata (e vorrei dire abusata) da molti comandi, da molti comuni, soprattutto voluta da molti Sindaci e non mi si stia a dire solo per garantire sicurezza.

Probabilmente è questo il motivo per cui molti ricorrono e per le soprattutto per le conseguenze sanzionatorie, in particolare la questione della decurtazione dei punti dal *bonus* assegnato ad ogni titolare di patente di guida.

Allora vale la pena ricordare che gli accertamenti da remoto sono regolati dalle norme che si vanno ad indicare e che la funzione nomofilatica della suprema Corte di Cassazione devono guidare la specifica attività di accertamento.

Allegati alla relazione vi sono molti documenti, tra cui numerose sentenze, che si reputano possano essere utili all'operatore di polizia stradale, specie in sede di redazione di controdeduzioni di ricorso ma che devono anche servire per ben definire l'ambito procedurale dell'addetto all'accertamento di violazioni che hanno certamente un'importante incidenza sociale (chi vuole negare che un semaforo rosso od un'alta velocità non siano causa di sinistri stradali ?) ma che producono un danno molto spesso rilevante al trasgressore e che, in quanto accusato di un illecito – e poco

importa se si tratta di reato depenalizzato - nel diritto italiano, è tutelato anche e soprattutto dagli errori della pubblica amministrazione.

Ezio Bassani

Il codice della strada

Art. 200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.

1. La violazione, quando e' possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento e' indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale e consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

Art. 383 regolamento di attuazione al codice della strada

(Contestazione - Verbale di accertamento)

1. Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della localita' nei quali la violazione e' avvenuta, delle generalita' e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonche' la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.
2. L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalita' per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento,

l'ufficio o comando presso il quale questo puo' essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che puo' eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l'autorita' competente a decidere ove si proponga ricorso.

3. I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.
4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.

Art. 201. Notificazione delle violazioni.

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale

dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

- a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
- b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
- c) sorpasso vietato;
- d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
- e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
- f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

- 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12 dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione.».
- Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria .
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica

Art. 4 della legge 168/2002

1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui

all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 384 del regolamento di attuazione al codice della strada

(Casi di impossibilita' della contestazione immediata)

1. I casi di materiale impossibilita' della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del Codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
 - a. impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
 - b. attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
 - c. sorpasso in curva;
 - d. accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
 - e. accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
 - f. accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

Art. 385 del regolamento di attuazione al codice della strada

(Modalita' della contestazione non immediata)

1. Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende.

2. L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell'articolo 386.
3. Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383, commi 3 e 4.

Art. 386 del regolamento di attuazione al codice della strada

(Notificazione dei verbali a soggetto estraneo)

1. Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del Codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non è proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del Codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.
2. Il rinnovo della notificazione può essere effettuato, nei confronti dell'effettivo responsabile, dal momento in cui si accerti la sua identità ed il suo indirizzo in modo definitivo e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

3. Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o comando procedente, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti.
4. Nel caso di cui al comma 3, l'istanza dell'interessato deve essere proposta entro il termine di cui all'articolo 203 del Codice. L'ufficio o comando procedente puo' rilevare l'errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del
Governo

Area III – Sistema Sanzionatorio Amministrativo

Prot. n. M/2413-12

Roma 26 Gennaio 2005

**OGGETTO: Articolo 201, comma 1-ter, del codice della strada.
Accertamento in modo automatico delle violazioni ai limiti di velocità.**

Il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 214, tra le modifiche introdotte al codice della strada, ha previsto la possibilità che, in deroga al principio generale di contestazione immediata delle violazioni amministrative, alcune infrazioni possano non solo essere notificate in tempi successivi, addirittura essere accertate in assenza dell'organo di polizia stradale, purché il rilevamento avvenga mediante utilizzo di apposite apparecchiature debitamente omologate.

La novella normativa, introdotta al comma 1-ter dell'art. 201 del codice della strada ha, tuttavia, dato luogo a numerose incertezze interpretative, in particolare in relazione alla necessità di ulteriore omologazione dei dispositivi attualmente in uso per la rilevazione delle violazioni alle norme di comportamento indicate alle lettere b) e f) del comma 1-bis del citato articolo 201.

In proposito, questo Dipartimento ha già espresso il proprio orientamento con circolare n. 51 del 25 giugno s.a., che si richiama integralmente.

In ogni caso, si ritiene di dover ribadire che gli accertamenti in automatico delle violazioni previste agli articoli 146, comma 3, 142, 148 e 176 cds sono

18

correttamente effettuati solo qualora vengano eseguiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale impiego.

Ne consegue che se i dispositivi di rilevamento attualmente in uso non hanno ottenuto la suddetta approvazione, possono essere utilizzati solo se gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità.

Della questione è stato interessato il competente Ufficio della Direzione generale per la Motorizzazione, Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha convenuto sulla linea interpretativa di questo ufficio.

Inoltre, per quanto concerne le violazioni agli articoli 142, 148 e 176 cds, si ritiene opportuno precisare che gli accertamenti effettuati in deroga al principio di contestazione immediata ovvero in assenza degli organi di polizia stradale possono avvenire, mediante uso di apparecchiature debitamente omologate, solo sulle strade individuate all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e con le modalità ivi previste.

Vero è che la lettera f) del comma 1-bis "dell'articolo 201, così come formulata, facendo riferimento solo all'accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168..." sembrerebbe operare una tacita abrogazione, nelle parti non richiamate, del citato articolo 4 e di conseguenza consentirebbe il rilevamento, con le modalità prescritte, su ogni tipologia di strada.

Tuttavia questa impostazione non può essere assolutamente condivisa. Ciò in quanto è proprio nelle parti non richiamate dell'articolo 4, che si riterrebbero abrogate, che sono individuate le norme di comportamento la cui violazione può essere accertata e contestata con le modalità previste ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 201 del codice della strada.

Alla luce delle argomentazioni svolte, rimanendo in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, il Prefetto conserva la competenza all'individuazione delle strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero di singoli tratti di esse, sui quali, utilizzando le apposite apparecchiature, si può procedere agli accertamenti con le modalità previste all'articolo 201, commi 1-bis e 1-ter del codice della strada. Considerata la delicatezza delle questioni che investono rapporti con le amministrazioni locali, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sull'esigenza di dare massima diffusione sul territorio delle indicazioni fornite con la presente nota.

IL DIRETTORE CENTRALE

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,
DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

N. 300/A/1/43252/144/5/20/3

Roma 30 giugno 2005

OGGETTO: Dispositivi di misura della velocità dei veicoli ai sensi dell'art. 142, comma 6 del Codice della Strada. Verifiche periodiche di funzionalità.

Indirizzi... Omessi

Sono pervenuti quesiti con i quali si chiede di conoscere se gli apparecchi utilizzati per l'accertamento di violazioni ai limiti di velocità devono essere sottoposti a periodiche verifiche di funzionalità, in particolare per effetto della Legge 273/1991.

Nel merito della questione, sulla base della puntuale ricognizione della materia compiuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (**All.1**), si fa presente quanto segue.

La Legge 273/1991 non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di misura della velocità, per i quali una taratura in senso tecnico non è necessaria poiché tale normativa riguarda soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa. Dello stesso avviso, peraltro, è il Ministero delle Attività Produttive che, rispondendo ad uno specifico quesito riguardante

l'argomento, con la nota acclusa **(All. 2)**, ha escluso che le apparecchiature destinate a controllare la velocità debbano essere oggetto di verifica metrologica periodica presso i SIT previsti dalla citata Legge 273/1991. Un obbligo generalizzato di verifica metrologica degli strumenti non può evincersi neanche da altre norme tecniche che, non solo non disciplinano la materia in modo specifico, ma non sono comunque vincolanti per l'ordinamento italiano per l'assenza di specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali.

La materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha, invece, una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29.10.1997, relativo all'approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego. Questa norma, all'art 4 stabilisce che *“gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a..... rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso”*, escludendo, perciò, la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto di approvazione.

Per tutte le apparecchiature approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sono destinate ad essere impiegate esclusivamente con la presenza e sotto il costante controllo di un operatore di polizia stradale, i costruttori non prevedono alcuna verifica periodica di funzionalità essendo le stesse apparecchiature dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti che avvisano l'operatore del loro cattivo funzionamento.

Del resto, quando tali apparecchi sono utilizzati direttamente dagli organi di polizia stradale e sono costantemente sotto il loro diretto controllo, tale verifica di corretta funzionalità è realizzata, volta per volta, dagli stessi operatori di polizia stradale che, prima di metterli in uso, devono verificarne la corretta installazione, secondo le indicazioni fornite dal costruttore e che, durante tutto il servizio, vigilano costantemente su eventuali anomalie o malfunzionamenti.

Si fa presente, invece, che, come evidenziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l'acclusa nota **(All. 3)**, alcuni tipi di apparecchi di più recente approvazione (per alcuni dei quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, si forniscono le specifiche tecniche negli allegati certificati di approvazione – **All. 4, All. 5**) utilizzati in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale, devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione. Tale verifica, secondo le disposizioni del richiamato art 4 del D.M. 29.10.1997, deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio o di un'officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale.

Quanto sopra si comunica anche allo scopo di orientare adeguatamente codesti Uffici nella delicata materia del contenzioso correlato all'applicazione di sanzioni amministrative conseguenti all'uso dei predetti dispositivi, significando che, soltanto i dispositivi di controllo utilizzati in modalità completamente automatica, cioè senza la presenza dell'operatore di polizia stradale, approvati nel corso del 2005 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovranno essere sottoposti ad una verifica di funzionalità presso la casa costruttrice entro un anno a decorrere dalla data di messa in uso, conformemente alle indicazioni contenute nel certificato di approvazione e dalle istruzioni di funzionamento fornite dal costruttore.

Per quanto riguarda, infine, l'impiego dei dispositivi "Autovelox mod 104/C2 o 105 SE", si sottolinea che, come precisato dalla richiamata nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (**Al. 3**), l'obbligo di verifica iniziale e periodica sussiste soltanto per le apparecchiature commercializzate dopo il 16 maggio 2005, nonché per quelle commercializzate prima del 16 maggio 2005 ma solo se a seguito del decreto di conferma, si intende impiegarle nella modalità di funzionamento automatica, cioè senza la presenza su strada dell'operatore di polizia.

* * *

Gli Uffici Territoriali del Governo, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Piscitelli

Corte Costituzionale

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorsi dinanzi al Prefetto e al Giudice di Pace avverso il verbale di accertamento Artt.203 - 204-bis C.d.S. (Ordinanza 28 dicembre 2006, n. 462)

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso dinanzi al Prefetto avverso il verbale di accertamento - Mancata previsione di un termine maggiore per il ricorrente residente all'estero - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e lamentata violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo - Mancanza del requisito della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 203, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 97.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso dinanzi al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Mancata previsione di un termine maggiore per il ricorrente residente all'estero - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e lamentata violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 97. (GU n. 1 del 3-1-2007) (Ordinanza 28 dicembre 2006, n. 462)

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Fano, con l'ordinanza in epigrafe.

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal medesimo giudice di pace di Fano, con la stessa ordinanza in epigrafe.

Art. 201, comma 1° bis del C..d.s Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Infrazioni rilevate mediante apparecchiature elettroniche (autovelox e altri dispositivi tecnici di controllo a distanza) - Obbligo di contestazione immediata - Esclusione. (man. infond.)
(Corte Costituzionale, Ordinanza 20 luglio 2006, n. 307)

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-*bis*, lettere *e*) e *f*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dal Giudice di pace di Rieti con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Art. 4, c. 1°, 2° e 4°, decreto legge 20/06/2002, n. 121, convertito con modificazioni in legge 01/08/2002, n. 168. Circolazione stradale - Rilevamento delle infrazioni stradali mediante dispositivi o mezzi tecnici di controllo - Potere del Prefetto di individuare le strade, o i tratti di strada, su cui, quando vengono utilizzati i dispositivi tecnici, non vi è obbligo di contestazione immediata dell'infrazione.

(Corte Costituzionale, 7 aprile 2006, n. 150) (man. infond. - man. inammissibilità)m.)

1) *dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Isernia con l'ordinanza in epigrafe;

2) *dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Isernia con l'ordinanza in epigrafe.

Giurisprudenza di legittimità

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Efficacia probatoria di atto pubblico – limiti – Conseguenze – Fattispecie in tema di attraversamento di incrocio semaforizzato.

Con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi – ex art. 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico – oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente «agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti», non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margine di apprezzamento, come nell'ipotesi in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (principio dalla S.C. affermato con riferimento a verbale di accertamento nel quale si attestava l'avvenuto transito di un'autovettura ad un crocevia mentre il semaforo proiettava luce rossa nella direzione di marcia della stessa: la S.C. ne ha tratto la conseguenza che sul punto il verbale costituisce soltanto un elemento probatorio liberamente valutabile, non coperto dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, e che, pertanto, bene il giudice di merito avesse, sulla base delle emergenze processuali e del confronto delle opposte tesi difensive delle parti, ritenuto insufficientemente provata la commissione della violazione considerata nella specie incensurabile).

(Corte di Cassazione Civile Sez. II, 1 luglio 2005, n. 14038)

**CIRCOLAZIONE STRADALE – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI –
CONTESTAZIONE IMMEDIATA – OMISSIONE – CONSEGUENZE -
ILLEGITTIMITA' DELLA CONTESTAZIONE QUANDO ESSA SIA
POSSIBILE.**

E' illegittimo il verbale elevato per eccesso di velocità, se sia stata omessa la contestazione immediata ove essa risultava possibile, tenuto conto sia del tipo di apparecchio utilizzato dall'agente accertatore, che permette di percepire il superamento del limite in modo da poter procedere a contestazione immediata della violazione dell'art. 142, c. 8, CdS, sia del tempo di reazione dell'agente addetto al controllo, sia, infine, della velocità tenuta dal veicolo.

(Corte di Cassazione Civile Sezione I, 9 novembre 2006, n. 23922) Da

DEPENALIZZAZIONE - SANZIONI AMMINISTRATIVE – ESIMENTI

Non configura nessuna causa di esclusione della responsabilità ,ed in particolare non integra l'esimente di aver agito nell'adempimento di un dovere derivante da un ordine dell'autorità l'aver parcheggiato in zona vietata su autorizzazione del presidente del tribunale (per provvedere al trasporto presso gli uffici giudiziari di numerosi registri per la vidimazione annuale) , non avendo il presidente del tribunale alcun potere di deroga ai divieti di sosta stabiliti dalla competente autorità amministrativa.

(Corte di Cassazione Civile - Sezione I, 26 ottobre 2006, n. 23016)

**VELOCITA' – ACCERTAMENTO A MEZZO DI AUTOVELOX –
CONTESTAZIONE IMMEDIATA – OMISSIONE – VERBALE - INDICAZIONE
DEI MOTIVI CHE L'HANNO RESA IMPOSSIBILE – SUFFICIENZA.**

L'eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante dispositivi che consentono la misurazione a una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poiché l'utilizzazione di apparecchiature diverse, come l'"autovelox", rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo. L'attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata, né sono sindacabili, in sede giudiziaria, le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale.

(Corte di Cassazione Civile - Sezione II, 28 settembre 2006, n. 21071)

CIRCOLAZIONE STRADALE – ATTI DI ACCERTAMENTO – VERBALE DI CONTESTAZIONE – CONTENUTO DELL'ATTO – INDICAZIONE DEL GIORNO E DELL'ORA, NATURA DELLA VIOLAZIONE, TIPO E TARGA DEL VEICOLO – SUFFICIENZA.

Relativamente ad infrazione al codice stradale, il requisito della specificità dell'atto di accertamento si ritiene rispettato tramite l'indicazione del giorno e dell'ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del verificarsi del fatto, senza necessità di ulteriori indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell'incolpato. Per vero, l'infrazione deve essere contestata alla parte in breve periodo di tempo, entro il quale può aversi ancora un collegamento mnemonico con il fatto ascritto, talché il soggetto possa compiutamente esercitare il diritto di difesa.

(Corte di Cassazione Civile - Sezione I, 28 settembre 2006, n. 21058)

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI – CONTESTAZIONE IMMEDIATA – IMPOSSIBILITA' – NECESSITA' DI INDICAZIONE DEL MOTIVO CHE L'HA RESA IMPOSSIBILE - VALIDITA' DELL'ACCERTAMENTO

L'articolo 384 del Reg.to enuclea, seppur a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui la contestazione immediata può anche non essere effettuata. Ciò non rende illegittimo l'accertamento quando l'organo accertatore abbia riportato nel verbale di contestazione la motivazione che l'ha resa impossibile, come, ad esempio: "non è stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione, in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari".

(Corte di Cassazione Civile - Sezione I, 5 ottobre 2006, n. 21417)

CONTRAVVENZIONI – CONTESTAZIONE NON IMMEDIATA – NOTIFICA DI UNA COPIA DELL'ORIGINALE E DI COPIA AUTENTICA – VERBALE REDATTO CON SISTEMI MECCANIZZATI – NOTIFICA DI COPIA RECANTE L'INTESTAZIONE DELL'UFFICIO O COMANDO – NULLITA' – INSUSSISTENZA.

Nell'ipotesi di contestazione non immediata delle violazioni al C.d.S., il comma 3 dell'art. 385 del Regolamento, prevede che il verbale redatto dall'organo accertatore rimanga agli atti dell'ufficio o comando e che ai soggetti cui devono essere notificati gli estremi della violazione venga inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando mentre, qualora il verbale sia redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, lo stesso debba essere notificato con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti. In questo caso, il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione

dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, deve ritenersi parificato per legge al secondo originale od alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questo, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che, le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso.

(Corte di Cassazione Civile - Sezione I, 28 settembre 2006, n. 21045)

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Non immediata – Motivo – Necessità di atti di accertamento ex art. 13 della legge n. 689 del 1981 – Inclusione.

In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, fra i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, da indicarsi – in base alla disciplina speciale di cui agli artt. 200 e 201 c.s. – nel verbale di accertamento a pena di illegittimità del medesimo e dei atti del procedimento, va ricompresa l'ipotesi in cui gli organi addetti al controllo accertino la violazione dopo avere assunto informazioni e proceduto ad operazioni tecniche, in base all'art. 13 della legge 24 novembre 1981.

(Corte di Cassazione Civile - Sez. I, 21 settembre 2005, n. 18585)

Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Velomatic 512 – Contestazione immediata – Impossibilità – Modalità organizzative del servizio - Sindacato del giudice – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a mancata intimazione dell'alt mediante uso del fischietto.

In materia di violazione dei limiti di velocità stabiliti dal codice della strada a mezzo apparecchiature elettroniche, la contestazione immediata deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio,

mentre può essere legittimamente differita in ogni altro caso in cui stato comunque impossibile procedervi, in tal caso l'indicazione, nel verbale di contestazione notificato, di una delle ragioni fra quelle previste dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che al riguardo il giudice possa sindacare le scelte organizzative dell'amministrazione. (Nella specie, in applicazione del succitato principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittima la contestazione differita dell'infrazione dei limiti di velocità rilevati dall'apparecchiatura elettronica modello Autovelox, sul rilievo che i verbalizzanti avrebbero potuto intimare l'arresto del veicolo con gesti normali o l'uso del fischiotto) .

(Corte di Cassazione Civile - Sez. II, 27 ottobre 2005, n. 20873)

**Circolazione stradale – Attraversamento con semaforo rosso -
Accertamento tramite apparecchiatura fotografica – Presenza degli agenti
– Necessità.**

In tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell'infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (nel caso di specie, apparecchiatura "photored"). Infatti, in quest'ultimo caso l'assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto; d'altra parte, la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle

possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante "in loco" può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.

(Cass. Civ. sez. II, 11 aprile 2006, n. 8465)

Sanzioni amministrative – Circolazione stradale – Limiti di velocità – Mancata indicazione, sul retro del segnale stradale, dell'ordinanza di apposizione – Conseguenze.

La mancata indicazione, sul retro del segnale stradale, degli estremi dell'ordinanza che prescrive il limite massimo di velocità non è causa di invalidità della segnaletica, e pertanto non determina l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione. Secondo la Corte, l'omissione di tale indicazione formale, la cui osservanza è imposta dal regolamento di esecuzione del codice della strada, non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale, giacché la necessità di indicare il provvedimento amministrativo di apposizione ha lo scopo di consentire agli organi della pubblica amministrazione di controllare la regolarità della collocazione del segnale e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne fissano le modalità di esercizio.

(Cass. Civ., sez. I, 29 marzo 2006, n. 7125)

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Verbale – Redazione da parte di soggetto diverso dall'agente accertatore – Legittimità.

È sufficiente che il verbale venga redatto dal Comando accertatore perché sia idoneo a produrre i suoi effetti, a nulla rilevando che venga redatto da altri agenti diversi da quelli che hanno contestato l'infrazione.

(Cass. Civ., sez. II, 21 febbraio 2006, n. 3754)

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Mancata contestazione immediata – Verbale – Indicazione specifica delle ragioni dell'impossibilità della contestazione immediata – Necessità – Sufficienza.

Nel sottolineare la diversità esistente in materia di contestazione delle violazioni amministrative tra la disciplina generale di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981, e quella speciale del codice della strada (art. 200, DLG n. 285 del 1992) la Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che:

a) deve ritenersi legittima la contestazione non immediata delle violazioni del codice della strada, le volte in cui siano indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo dall'art. 384 del regolamento di esecuzione (DPR n. 495 del 1992) e, per l'appunto, costituiti anche dalla impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità e dall'accertamento dell'eccesso di velocità a mezzo di "autovelox";

b) costituisce una ipotesi normativamente predeterminata di esonero dall'obbligo della contestazione immediata quella in cui l'accertamento dell'eccesso di velocità avviene per mezzo di apparecchi di rilevamento, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento;

c) resta esclusa la possibilità di censurare le scelte dell'amministrazione in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, configurandosi altrimenti una inammissibile

ingerenza nel "modus operandi" della stessa amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (v. Cass. n. 9222/2005).

(Corte di Cassazione Civile - Sezione II, 28 marzo 2006, n. 7107)

Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Telelaser - Omologazione dell'apparecchiatura – Accertamento e contestazione delle violazioni - Necessità della fotografia – Insussistenza.

L'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature previste dall'art. 142, facendo peraltro prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi valgono fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento, anche occasionale, di tali dispositivi, ovvero in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto.

(Cass. Civ., sez. II, 23 marzo 2006, n. 6569)

Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Contestazione immediata – Differimento se l'accertamento avviene dopo il transito del veicolo – Legittimità - Verbale – Indicazione del motivo che ha reso impossibile la contestazione immediata – Necessità.

L'eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione a una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poiché l'utilizzazione di apparecchiature diverse, come appunto l'"autovelox", rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l'attestazione del loro impiego, contenuta

nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata (v. anche Cass. 17.3.2005, n. 5861).

(Corte di Cassazione Civile - Sezione II, 14 febbraio 2006, n. 3175)

Velocità – Limiti fissi – Accertamento – Risultanze delle apposite apparecchiature – Fonte di prova – Configurabilità – Limiti.

In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento di tali limiti (Autovelox) opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegare dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.

(Cass. Civ., sezione I, 16 maggio 2005, n. 10212)

**SANZIONI AMMINISTRATIVE - ACCERTAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA'
- USO DI APPARECCHI RILEVATORI - FONTI DI PROVA - E' LEGITTIMA LA
RILEVAZIONE ESEGUITA CON APPARECCHIO "VELOMATIC" ANCHE SE,
PER IL MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA FOTOGRAFICA,
NON VENGA RILASCIATA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA -
ATTESTAZIONE DELL'ORGANO DI POLIZIA ADDETTO ALLA
RILEVAZIONE - FEDE PRIVILEGIATA - SUSSISTENZA.**

In tema di accertamento dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, l'art. 142 CDS prevede solamente che possono considerarsi fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, mentre l'art. 345 del relativo regolamento dispone che dette apparecchiature, la cui gestione è affidata agli organi di polizia, devono essere in grado di fissare la velocità in modo chiaro ed accertabile tutelando la riservatezza dell'utente, senza

prevedere però la necessità di una documentazione fotografica. Deve ritenersi legittima pertanto la rilevazione della velocità a mezzo di apparecchiatura elettronica denominata "Velomatic" anche se, per il mancato funzionamento della macchina fotografica incorporata, non venga rilasciata alcuna documentazione fotografica. In tal caso infatti, come avviene nell'ipotesi di utilizzazione del "telelaser", resta affidata all'attestazione dell'organo di polizia addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità a quel determinato veicolo, potendo tale attestazione integrare la rilevazione elettronica in quanto assistita da fede privilegiata (fino a querela di falso), salva la possibilità di prova contraria unicamente per difetto di omologazione o di funzionamento della parte riguardante la rilevazione attraverso il display (si veda al riguardo Cass. n. 5873 del 2004). Quanto poi alla violazione riguardante il superamento del limite di velocità di 45 Km/h consentito al ciclomotore (art. 97, c. 6, CDS), pur potendo le apparecchiature di controllo fornire solo elementi di prova, dovendosi tener conto dell'eventuale pendenza della strada e della sua incidenza sul mezzo, va rilevato tuttavia che tale valutazione ben può venire operata dal giudice qualora trattasi di notevole differenza fra detto limite (45 Km/h) e l'effettiva velocità riscontrata (70 Km/h).

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Non immediata – Ammissibilità – Condizioni – Eccesso di velocità – Accertamento a mezzo di apparecchiatura elettronica tipo “autovelox” – Esonero dalla contestazione immediata – Fondamento – Modalità di organizzazione del servizio di rilevamento – Sindacabilità da parte del giudice – Esclusione.

In materia di infrazioni al codice della strada ed in tema di contestazione della violazione, la disciplina speciale di cui all'art. 200 c.s., derogando a quella generale dettata dall'art. 14 L. 689/1981, prevede che è legittima la contestazione successiva delle violazioni, semprechè siano indicati i motivi che

hanno impedito la contestazione immediata, tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo dall'art. 384 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) e per l'appunto costituiti dall'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva e dall'accertamento della relativa violazione a mezzo di autovelox. Infatti, il rilevamento dell'eccesso di velocità tramite apparecchiature elettroniche, consentendo la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero quando il veicolo sia già a distanza dal luogo di accertamento, configura un'ipotesi normativamente determinata di esonero dall'obbligo della contestazione immediata; peraltro, le scelte in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni non sono sindacabili d parte del giudice ordinario, poiché altrimenti si verificherebbe una inammissibile ingerenza nel modus operandi dell'Amministrazione.

(Corte di Cassazione Civile - Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9222)

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Opposizione – Legittimazione passiva – Autorità amministrativa di vertice dell'organo accertatore – Accertamento redatto dalla polizia municipale – Legittimazione passiva – Sindaco – Sussistenza – Prefetto – Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, nel caso in cui l'interessato impugni direttamente il verbale di accertamento dell'infrazione, deve convenire in giudizio l'autorità amministrativa di vertice da cui dipende l'organo accertatore della violazione: l'opposizione avverso un verbale di accertamento redatto dalla polizia municipale non va quindi proposta nei confronti del prefetto, appartenendo la legittimazione passiva al sindaco.

(Corte di Cassazione Civile - Sez. I, 29 aprile 2005, n. 8960)

DEPENALIZZAZIONE - VERBALE DI CONTESTAZIONE - ART. 2700 CC - VALORE PROBATORIO DEI FATTI ATTESTATI - PROVA FINO A QUERELA DI FALSO - VALORE DEI FATTI ACQUISITI DE RELATO - VALORE INDIZIARIO.

I verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, secondo la disposizione contenuta nell'art. 2700 CC, dei fatti che il verbalizzante attesta essere avvenuti in sua presenza o stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indica di avere accertato, per averle apprese "de relato" (ovvero che siano frutto di sue deduzioni), costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma mai attribuire loro il valore di vero e proprio accertamento (Cass. 25 giugno 2003, n. 10128, 14 dicembre 2002, n. 17949, 25 luglio 2002, n. 10898).

(Corte di Cassazione Civile - Sezione III, 30 gennaio 2006, n. 1874)

CIRCOLAZIONE STRADALE – VIOLAZIONI – OMESSA CONTESTAZIONE IMMEDIATA – CONSEGUENZE

Per le violazioni del codice della strada, non potendo ad esse applicarsi la disposizione generale dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in tema di sanzioni amministrative, secondo cui la mancata contestazione immediata è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, da indicarsi -in base alla disciplina speciale di cui agli artt. 200 e 201 cod. str.- nel verbale di accertamento a pena di illegittimità del medesimo e dei successivi atti del procedimento, ove oggetto di specifica censura da parte dell'opponente, debbono formare oggetto di particolare e diretta disamina da parte del giudice, che non può limitarsi ad un generico riferimento ad essi senza specificarne il contenuto, accomunandoli in un giudizio complessivo ed apodittico, ma, è

tenuto a compiutamente valutarli, chiarendo con adeguate e pertinenti argomentazioni le ragioni del proprio decidere (Nell'enunciare il suindicato principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace, limitatosi ad osservare che nel verbale "a giustificazione dell'omessa contestazione immediata, sono state usate formule ripetitive, generiche, di rito, quasi a voler prefigurare l'intenzione della P.A. di predisporre un servizio per nulla idoneo per procedere alla contestazione immediata". Nel ritenere tale passo del tutto lacunoso, e conseguentemente in effetti sussistente il lamentato difetto di motivazione, la S.C. ha osservato che non risultano a tale stregua dalla medesima evincibili le circostanze addotte dai verbalizzanti a giustificazione della omessa immediata contestazione, e, quindi, in base a quali controllabili -in sede di legittimità- argomentazioni il giudice fosse pervenuto alle raggiunte conclusioni

(Corte di Cassazione Civile - Sezione I, n. 12619 del 13 giugno 2005)

Autovelox: mancata indicazione dell'anno sulla fotografia, contestazione valida se la data del rilievo è attestata nel verbale di accertamento

"...la data del fatto contestato è attestata dal verbale, il quale "deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta" (art.384, d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495) e, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze di fatto direttamente rilevate e descritte, senza margini di apprezzamento, dal verbalizzante (Cass. 5 dicembre 1995, n. 12846; 18 agosto 1997, n. 7667; 9 maggio 2002, n. 6634); che l'efficacia probatoria (fino a prova contraria) dei rilievi delle apparecchiature previste dall'art. 142, sesto comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è finalizzata esclusivamente al controllo dell'osservanza dei limiti di velocità e rimane pertanto estranea all'accertamento delle circostanze di tempo e di luogo della violazione contestata, le quali

debbono essere invece desunte, per quanto si è detto, dal verbale di accertamento; che è evidente, pertanto, che nessuna incertezza, in ordine alla data della violazione contestata, può derivare dalla mancata indicazione di tale dato sulla riproduzione fotografica dei rilievi effettuati con tali apparecchiature, la cui esecuzione, contestualmente alla violazione accertata sia attestata dal verbale di accertamento...”

(Cassazione Sezione civile 12/8/2005 n.16889)

E due parole sulla “ querelle “ della taratura...

“...non vi è certezza, in mancanza della taratura dell'apparecchio che ha rilevato la velocità, che la velocità impiegata dal veicolo del ricorrente potesse corrispondere a quella indicata nel verbale. Infatti è da ritenersi che la taratura è l'unico modo per correggere eventuali errori e per verificare che l'incertezza della misurazione della velocità sia contenuta entro i limiti previsti”.

Con tale enunciazione di principio il Giudice di Pace di Recco si è uniformato a quello che sembra, ad oggi, il prevalente indirizzo delle corti di merito, in tema di contravvenzioni elevate per eccesso dei limiti di velocità misurate con le apparecchiature elettroniche comunemente denominate “autovelox” (si vedano nello stesso senso, solo per fare alcuni esempi, Tribunale di Lodi, sentenza del 22 maggio 2000 n. 363; Giudice di Pace di Gonzaga, sentenza n. 222 del 10 dicembre 2003; Giudice di Pace di Porretta Terme, sentenza n. 108 del 06 dicembre 2004; Giudice di Pace di Taranto, sentenza del 27 ottobre 2004 relativa a causa r.g. n° 4165/04; Giudice di Pace di Rovigo, sentenza n. 642 del 23 settembre 2004, ecc.; in senso contrario, anche qui *ex plurimis*, Giudice di Pace di Taranto, 24 maggio 2006, secondo cui, nonostante la non completa attendibilità della misurazione effettuata, si può escludere che un'effettiva taratura dello strumento avrebbe potuto escludere la sussistenza della violazione, visto che la velocità rilevata era del 50% superiore a quella consentita).

Nella sostanza, il principio qui ribadito è che una rilevazione che sia stata eseguita con apparecchio non debitamente tarato, non può essere considerata attendibile con riguardo alla effettiva velocità misurata e, pertanto, non può offrire certezza né della avvenuta violazione del limite imposto, né, tantomeno, della gravità della eventuale violazione – in base alla quale, come è noto, si determinerà l'entità della sanzione.

Tale orientamento, a ben vedere, prende le mosse dalla **sentenza del Tribunale di Lodi, 22.05.2000** – non a caso richiamata anche nella pronuncia in commento – cui merita accennare brevemente.

In quella occasione, in seguito all'elevazione di una contravvenzione per eccesso di velocità, rilevata a mezzo autovelox mod. 104/C-2, il sig. C. P. decise di rivolgersi alla Magistratura all'epoca competente, contestando la mancanza di adeguata taratura dell'apparecchio utilizzato per i rilievi. In detta sede, venne disposta perizia tecnica d'Ufficio sull'autovelox – cui anche la sentenza in commento ammette di attenersi – le cui conclusioni portarono il Tribunale ad affermare che:

1. uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente;
2. nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste;
3. non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali;
4. in tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione;
5. tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile: **in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta**

assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.

A ben vedere, tali conclusioni – pur se elaborate in relazione ad uno specifico apparecchio – sembrerebbero applicabili a qualsiasi modello di autovelox o photored.

Ciò premesso, merita ora spostare l'attenzione al complesso meccanismo che la **legge n. 273 dell'11 agosto 1991** di "Istituzione del Sistema Nazionale di Taratura" ha introdotto nel nostro paese al fine di assicurare attendibilità e certezza alla taratura degli strumenti elettronici.

L'applicazione pratica della legge passa attraverso una specifica procedura che coinvolge i cc.dd. Istituti Metrologici Nazionali, recentemente accorpati in un unico ente, denominato Istituto Nazionale per la Ricerca Metrologica (INRIM), presso i quali si elaborano le grandezze di riferimento su cui, successivamente, i Centri SIT (Servizio di Taratura in Italia) effettueranno la taratura degli strumenti con emissione dei relativi Certificati di Taratura (Certificati SIT). Questa è, in effetti, l'unica via per ottenere la c.d. "riferibilità" e l'attendibilità degli strumenti sottoposti a verifica, prevista nelle norme UNI 30012 e UNI 10012, direttamente applicabili nel nostro paese.

Tuttavia, va detto che, mentre in molti altri paesi europei e non – quali Francia, Inghilterra, Germania – gli autovelox vengono regolarmente tarati presso gli Istituti Metrologici Nazionali o Centri di Taratura accreditati equivalenti ai nostri Centri SIT, e riconosciuti in ambito Europeo da accordi multilaterali di cui anche l'Italia è firmataria, nel nostro paese, ad oggi, non ci sono Centri SIT accreditati per la taratura degli Autovelox / photored. Va da sé, quindi, che nessuno di detti strumenti è conforme a quanto richiesto da norme e leggi vigenti, atteso che le richiamate verifiche dovrebbero essere riportate anche sul verbale di contestazione così come quelle di perfetta funzionalità dell'apparecchio. Cioè, stando alle conclusioni della accennata CTU, nessuno degli strumenti elettronici utilizzati è in grado di fornire la dovuta certezza con riguardo alle misurazioni effettuate.

A ciò si aggiunga, inoltre, la previsione dell'**art. 345 del regolamento di attuazione al Nuovo Codice della Strada** – recante “Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità – in base alla quale, da un lato, *“le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente”* e, dall'altro, tali “singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici”, fissando, inoltre, un margine di tolleranza, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, nella misura del 5%, con un minimo di 5km/h da sottrarsi al valore rilevato.

Orbene, alla luce di quanto appena esposto, è facile capire come vengano a cadere le eccezioni sollevate nel caso *de quo* dalla Prefettura di Genova, secondo la quale l'apparecchiatura impiegata nelle misurazioni, omologata, revisionata ed adoperata in presenza degli agenti accertatori, non avrebbe bisogno di taratura. In definitiva, quindi, in assenza di una prova certa della avvenuta infrazione alle norme di legge o anche solo della entità di tale eventuale violazione, il Giudice di Pace investito della questione accoglie il ricorso, annullando il Verbale di Polizia Stradale, in ossequio a principi fondamentali di garanzia e trasparenza nei confronti del cittadino e di tutela del suo diritto di difesa.

(Altalex, 1 agosto 2006. nota di Marco Contini)